



# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

**N. ATTO 46 ANNO 2014**

**SEDUTA DEL 30/07/2014 ORE 20:00**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO  
DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MEDESANO E  
MONTECHIARUGOLO. APPROVAZIONE**

**ADUNANZA DI Prima  
SEDUTA pubblica straordinaria**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno MERCOLEDÌ 30 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
BURIOLA LUIGI	x		MANTELLI FRANCESCA	x	
CAGGIATI SARA	x		MANZANI NOEMI	x	
CARAMASCHI PAOLO		x	MINARI VIRGINIO	x	
CONTI ELENA	x		MORA ERIKA	x	
CONTINI GIANLUCA	x		SCHIANCHI PAOLO	x	
FONTANESI VALERIO	x		SCHIANCHI PATRIZIA	x	
FRANCESCHINI MARCO	x		TERZI FRANCESCA	x	
FRIGGERI DANIELE	x		VACCARI PATRIZIA		x
GROPPI PAOLO	x				

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHINI MARCO, MINARI VIRGINIO, MORA ERIKA

# **OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MEDESANO E MONTECHIARUGOLO. APPROVAZIONE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

Preso atto che i Comuni di Medesano e Montechiarugolo, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Rilevato che, al 31 dicembre 2013, il Comune di Medesano conta una popolazione residente di 10.818 abitanti ed il Comune di Montechiarugolo conta una popolazione residente di 10.660 abitanti, per un totale di 21.478 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe II (seconda);

Considerato che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

Stabilito pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Montechiarugolo e Medesano verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione (Allegato A);

Si propone al Consiglio Comunale quanto segue:

1. Approvare l'allegata Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni di Medesano e Montechiarugolo (Allegato A)
2. Considerata l'urgenza di procedere all'adozione della firma della nuova convenzione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Sindaco Buriola** illustra l'argomento dando atto che da quando è Sindaco è la prima volta che si attiva una convenzione che prevede la condivisione del Segretario Comunale con un altro ente. Come già anticipato in altre sedi si intende sperimentare anche a Montechiarugolo tale modalità di gestione del servizio, anche in considerazione del fatto che la persona individuata vanta già diverse esperienze nell'ambito di gestioni convenzionate tra più enti del servizio di segreteria.

**Il Consigliere Mora** chiede se il Segretario Comunale dividerà il suo tempo al 50% tra i due comuni e se il risparmio derivante da tale operazione sarà del 50% rispetto alla retribuzione del precedente Segretario.

**Il Sindaco Buriola** replica che il risparmio per l'ente non ammonta esattamente al 50% dato che nel momento in cui si incarica un Segretario comunale di una gestione convenzionata questi ha diritto ad una maggiorazione del 25% dello stipendio, maggiorazione che in questo caso viene divisa al 50% tra i due comuni firmatari. Quanto ai tempi di presenza del Segretario presso ciascun Comune, in linea di massima è prevista una ripartizione al 50% tra i due enti firmatari, fermo restando un margine di autonomia ed elasticità nella gestione di tali tempi in considerazione di particolari e specifiche esigenze dei singoli enti (vedi art. 3 della convenzione). In ogni caso il Segretario si impegna a garantire determinati giorni di presenza presso l'ente, con particolare attenzione ai giorni in cui sono previste le sedute di Giunta.

**Il Consigliere Mora** chiede chi controlla l'operato del Segretario Comunale e con quali modalità.

**Il Sindaco Buriola** replica che, come per tutti i dipendenti dell'ente, è prevista una valutazione annuale da effettuarsi con appositi meccanismi procedurali.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Udito quanto emerso nel corso della discussione

Con voto unanime espresso in forma palese che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 15 – Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 1 (il Consigliere Groppi) – Astenuti n. 2 (i Consiglieri Conti e Minari)

### **DELIBERA**

Di approvare la Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Medesano e Montechiarugolo di cui all'Allegato A.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere alla firma della convenzione con il Comune di Medesano di cui all'allegato A

Con separata votazione espressa in forma palese e che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 15 – Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 1 (il Consigliere Groppi) – Astenuti n. 2 (i Consiglieri Conti e Minari)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA  
TRA I COMUNI DI MEDESANO e MONTECHIARUGOLO  
(ARTT. 30 D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e 10 D.P.R. 4/12/1997 n.465)

Il giorno -----del mese di ----- dell'anno duemilaquattordici

**PREMESSO**

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Medesano e Montechiarugolo, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;
- che, al 31 dicembre 2013, il Comune di Medesano conta una popolazione residente di 10.818 abitanti ed il Comune di Montechiarugolo conta una popolazione residente di 10.660 abitanti, per un totale di 21.478 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe II (seconda);
- che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

## IN ESECUZIONE

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Montechiarugolo n.-----del -----
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Medesano n. -----del -----

## TRA

- il sig. Luigi BURIOLA nato a MONTECHIARUGOLO ( PR ) il 16/01/1965, Sindaco pro tempore del Comune di Montechiarugolo (PR ), elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso,

## E

- il sig. Riccardo GHIDINI, nato a PARMA il 01/03/1978, Sindaco pro tempore del Comune di Medesano, elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **ART. 1**

#### *OGGETTO DELLA CONVENZIONE*

Le funzioni di segreteria dei Comuni di Montechiarugolo e Medesano verranno svolte per la durata della presente convenzione ed eventuali rinnovi in forma associata avvalendosi di un unico segretario comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune.

Per "funzioni di segreteria" si intendono le attribuzioni proprie del segretario comunale in forza dell'art. 97 D. Lgs. 267/00 o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Comune, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all'atto della stipula e necessarie per consentire l'esercizio integrato delle funzioni. Elemento organizzativo sostanziale della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Luigi Buriola e da Dott.ssa Emanuela Petrilli

Stampato il giorno 05/12/2014 da BERTOZZI GERMANA.

presente convenzione è l'installazione e l'uso sistematico, da parte dei funzionari e del segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento.

Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, il Comune di Medesano assume le vesti di Comune "capofila", eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Comuni debbano provvedere separatamente.

## **ART. 2**

### ***NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE***

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta al Sindaco del Comune di Medesano, Capo Convenzione, previo assenso del Sindaco del Comune di Montechiarugolo e con l'osservanza delle procedure fissate dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo di categoria.

In caso di disaccordo sulla decisione di revoca dovranno essere immediatamente attivate le procedure sullo scioglimento della convenzione.

Le attribuzioni dei Sindaci in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono. Qualora vi fosse una momentanea impossibilità della nomina o della revoca, il Segretario titolare della convenzione viene prorogato di diritto anche oltre la relativa scadenza e fino a che non siano rimosse le cause del blocco dell'interruzione del procedimento.

Nel caso di dimissioni del Sindaco e conseguente nomina di Commissario, il Segretario titolare fino a quel momento della convenzione viene prorogato di diritto anche oltre la relativa scadenza fino a che siano rimosse le cause del blocco del procedimento e salvo lo scioglimento della convenzione anche ad iniziativa di uno solo o di entrambi i Comuni.

Il Segretario chiamato ad espletare le funzioni di cui all'art. 1 è individuato nella persona del titolare della sede di segreteria generale di Medesano, funzionario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'entità demografica della sede convenzionata.

Lo stato giuridico del funzionario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D.Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria.

### **ART. 3**

#### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI**

Principio informatore dell'accordo è quello di considerare come unico il tempo di lavoro complessivamente necessario per il raggiungimento dei risultati attesi da ciascun Comune, superando con ciò il criterio della corrispondenza tra presenza fisica presso ciascun ente ed esclusività delle mansioni svolte a favore dell'ente stesso. Di conseguenza, il Segretario dovrà svolgere le funzioni oggetto della convenzione secondo l'obiettivo della completezza del risultato per entrambe le amministrazioni comunali associate, indipendentemente dalla presenza fisica presso una o l'altra sede e ripartizione oraria delle presenze presso le sedi.

In attuazione di quanto sopra previsto il segretario, pur essendo tenuto ad assicurare il complessivo orario di lavoro previsto per contratto, è libero di convenire con i Sindaci le presenze presso i Comuni a seconda delle rispettive necessità, assicurando comunque la propria presenza presso i rispettivi Comuni tutte le volte in cui a vario titolo ne sia richiesto.

Il Segretario è comunque tenuto ad assicurare presso ciascun Comune la propria presenza fisica necessaria per gli adempimenti dovuti a norma del D. Lgs 267/00 e dei rispettivi Statuti Comunali, con particolare riferimento all'assistenza agli organi collegiali.

Sarà possibile, in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

Il controllo dell'orario di lavoro complessivamente dovuto viene assicurato con le apparecchiature in uso presso ciascuna sede associata.

La timbratura delle presenze presso ciascun Comune varrà come documentazione sul numero dei viaggi, fatta salva la possibilità di riepilogo in dichiarazione sostitutiva, al fine di calcolare la misura del rimborso delle spese di cui al successivo art. 4.

Gli uffici personale dei Comuni interessati sono legittimati a convenire liberamente le modalità operative dei profili di rispettiva competenza nella gestione amministrativa del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Luigi Buriola e da Dott.ssa Emanuela Petrilli

Stampato il giorno 05/12/2014 da BERTOZZI GERMANA.

rapporto di lavoro al fine di ottimizzare il coordinamento riducendo gli adempimenti burocratici.

#### **ART. 4**

### **EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Al Segretario spetteranno gli emolumenti dovuti per il raggiungimento della sede di lavoro più lontana dalla residenza anagrafica. Ai fini del conteggio chilometrico per i rimborsi, si userà il criterio dell'eccedenza rispetto al raggiungimento della sede più vicina alla residenza anagrafica ossia sottraendo, al computo dei chilometri di ogni viaggio necessari al raggiungimento della singola sede, la distanza tra residenza anagrafica e sede più vicina.

#### **ART. 5**

### **EMOLUMENTI VARIABILI**

Rimane nella competenza del Sindaco di ciascun Comune l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 3 c.3 del CCNL integrativo del 16/5/01.

E' di competenza del Comune capofila la determinazione della percentuale per retribuzione di risultato (art. 42 CCNL 2001) sulla base di verifiche positive condotte presso ciascuna sede ed attestate dai Sindaci. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in uno dei due Comuni si procederà all'erogazione utilizzando criteri di ponderazione matematica sulla base della percentuale di raggiungimento obiettivi.

I compensi per missioni verranno liquidati separatamente dal Comune nel cui interesse la trasferta viene compiuta. Quando la trasferta viene effettuata nell'interesse di entrambi gli



Enti provvederà alla liquidazione il Comune capofila che conteggerà l'onere in quello complessivo da ripartire.

Le spese per partecipazione a convegni, giornate di studio e formazione etc... saranno soggette a ripartizione come da successivo art. 6 c.1.

## **ART. 6**

### ***RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI***

Tutti gli assegni ed emolumenti fissi di cui all'articolo 4 saranno a carico dei Comuni stipulanti in parti uguali.

Il calcolo e la ripartizione di quanto sopra saranno effettuati dal Comune capofila. L'altro Comune è tenuto e si impegna a rimborsare al Comune capofila la quota a proprio carico entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli emolumenti variabili di cui all'art. 5, fatta eccezione per quello di cui al c.2, saranno liquidati direttamente dal Comune interessato.

## **ART. 7**

### **DURATA E RECESSO**

La presente convenzione verrà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Bologna – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia-Romagna, a norma dell'art. 10 comma 2° del D.P.R. 04.12.1997 N. 465, per avere effetto dal giorno successivo a quello della presa d'atto della convenzione di segreteria ed assegnazione del segretario da parte della Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo- di Bologna, ed avrà termine decorsi giorni 60 dalla proclamazione degli eletti nelle prossime consultazioni elettorali.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio la convenzione avrà durata fino all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avverrà la proclamazione degli eletti.

La convenzione potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi e tale intenzione dovrà essere comunicata da ciascun Comune all'altro con un anticipo di almeno 30 giorni. La mancanza di tale comunicazione significherà la volontà di lasciar scade l'accordo al suo termine naturale, ferma restando la possibilità per gli Enti di adottare l'atto di rinnovo prescindendo dalla comunicazione.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo Segretari. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 60° giorno successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e di quant'altro le compete.

### **ART.8**

#### **CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio svolto sulla base della presente convenzione è demandato ai Sindaci dei Comuni i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita relazione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali.

Questi ultimi, sulla base delle risultanze della relazione, potranno richiedere eventuali modifiche della convenzione o deliberare il recesso dalla stessa.

Il Segretario incaricato potrà annualmente relazionare sull'andamento del servizio, segnalando eventuali inconvenienti ed indicando possibili soluzioni o chiedendo di attivare la procedura di recesso anticipato.

Il SINDACO del  
COMUNE MEDESANO

IL SINDACO del  
COMUNE MONTECHIARUGOLO

(Riccardo Ghidini)

(Luigi Buriola)

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Luigi Buriola

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta



# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo  
PEC [protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it)  
Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

### CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MEDESANO E MONTECHIARUGOLO. APPROVAZIONE

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **esprime parere favorevole**. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 12/07/2014

Il Responsabile del  
Settore  
ATTIVITA' GENERALI  
Maria Cristina Uluhogian /  
INFOCERT SPA



# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

## PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo  
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  
Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA  
TRA I COMUNI DI MEDESANO E MONTECHIARUGOLO. APPROVAZIONE**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC  
S.p.A.



# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

## PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo  
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



### Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46

DEL 30/07/2014

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI  
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MEDESANO E MONTECHIARUGOLO.  
APPROVAZIONE**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2014 al 15/08/2014 col numero 2014;
- diverrà esecutiva il 10/08/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

il 31/07/2014

**Per il Segretario Generale  
L'impiegata delegata  
Germana Bertozzi / INFOCERT SPA**